

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4393 DEL 20/12/2017

Proposta n. 5231 del 14/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: dipendente matricola n. 140500 – concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Pierangela Ciulu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Luciano Oppo	FIRMA APPOSTA IN CALCE

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 140500, già legittimata a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018 (1 mese), per prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2017 risulta pari a € 47.445,82 per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

VISTO l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

PRESO ATTO che la dipendente è legittimata alla fruizione del congedo in quanto il coniuge ed entrambi i genitori della persona in situazione di handicap grave sono deceduti e i fratelli della dipendente non hanno fruito dei congedi per l'assistenza al genitore, né intendono o possono fruirne, come da dichiarazioni sostitutive allegate;

VISTO il verbale della competente commissione medica, attestante che il genitore del dipendente è persona in situazione di handicap grave e che non sono previste visite di revisione;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessata e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in riferimento alla residenza anagrafica e alla coabitazione della dipendente e della persona in situazione di handicap grave;

PRESO ATTO che dipendente non ha mai fruito di congedo allo stesso titolo e pertanto con il congedo di cui alla presente determinazione non viene superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

PRESO ATTO che la richiesta della dipendente è stata presentata il 1 dicembre 2017 e che il direttore dell'U.O. interessata ha rilasciato il nulla osta per la concessione dalla data richiesta;

CONSIDERATO che, che nel caso in esame, la retribuzione della dipendente è inferiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, la stessa ha diritto a percepire un assegno pari all'ultimo stipendio;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI CONCEDERE alla dipendente matricola n. 140500, un mese di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018, per prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave.

2) DI DARE ATTO atto che durante il congedo la dipendente ha diritto ad un assegno pari all'ultimo stipendio percepito.

3) DI DARE ATTO che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

4) DI COMUNICARE la concessione del congedo in parola all'Ispettorato Territoriale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.

5) DI COMUNICARE la concessione del congedo al dipendente matricola 140500 e al Responsabile dell'U.O. interessata.

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Amministrazione del personale per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Luciano Oppo

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano dal 20/12/2017 al 04/01/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Antonina Daga